

# Scadenzario n. 12/5



LAVORO E PREVIDENZA	CHI	COSA
1 Dicembre	Sostituti di imposta che effettua assistenza fiscale	<p><b>Assistenza fiscale</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Rimborso al lavoratore delle somme a credito risultanti dalle dichiarazioni integrative.</p> <p><b>Modalità:</b> Nella busta paga relativa alla retribuzione da erogare nel mese di dicembre.</p>
LAVORO E PREVIDENZA	CHI	COSA
1 Dicembre	Generalità dei sostituti di imposta	<p><b>Conguaglio fine anno (slitta a lunedì 2 dicembre 2019)</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2019; operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso del 2019.</p> <p><b>Modalità:</b> Nella busta paga del mese di dicembre.</p>

FISCALE	CHI	COSA
2 Dicembre	Sono interessati alla scadenza i contribuenti che hanno presentato domanda per avvalersi della c.d. rottamazione saldo e stralcio in possesso dei requisiti ISEE.	<p><b>Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione saldo e stralcio - Versamento prima o unica rata</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Entro tale data il contribuente deve effettuare il versamento delle somme dovute (capitali ed interessi) in un'unica soluzione; oppure in un massimo di 5 rate e al 30 novembre in tal caso deve pagare il 35% . In caso di pagamento rateale, le successive rate scadono: - il 20% con scadenza il 31 marzo 2020; - il 15% con scadenza il 31 luglio 2020; - il 15% con scadenza il 31 marzo 2021; - il 15% con scadenza il 31 marzo 2021.</p> <p><b>Modalità:</b> Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato mediante: - domiciliazione sul conto corrente; - bollettini precompilati, inviati dall'agente della riscossione; - presso gli sportelli dell'agente della riscossione.</p>
FISCALE	CHI	COSA
2 Dicembre		<p><b>Definizione delle liti pendenti - Pagamento terza rata</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Scade il pagamento della terza rata. NB: si può rateizzare fino a 20 rate trimestrali se la somma dovuta supera 1000 euro.</p>

		<p><b>Modalità:</b> La definizione interessa tutte le controversie per le quali: a) il ricorso anche con reclamo sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 alla Agenzia delle Entrate competente, ed anche se non ancora iscritti in CTP; b) alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia passata in giudicato.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	Sono interessati alla scadenza i contribuenti che intendono avvalersi della definizione di carichi iscritti a ruolo di risorse proprie UE e hanno optato per il pagamento rateale.	<p><b>Definizione di carichi iscritti a ruolo di risorse proprie UE - Versamento seconda rata</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Entro tale data il contribuente deve effettuare il pagamento della seconda rata.</p> <p><b>Modalità:</b> Le restanti rate, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	Sono interessati alla scadenza i contribuenti che hanno presentato domanda per avvalersi della c.d. Rottamazione saldo e stralcio ma sono stati esclusi in quanto l'Agente della riscossione ha riscontrato l'assenza dei requisiti.	<p><b>Definizione dei carichi pendenti a seguito di ESCLUSIONE da Rottamazione saldo e stralcio - Versamento prima rata</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Se il debitore aveva carichi inclusi nella Rottamazione bis ed è riuscito a versare entro il 7/12/2018 le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, occorre pagare ora la prima di 17 rate pari al 30%. Se, invece, il debitore aveva carichi inclusi nella Rottamazione</p>

		<p>bis e non è riuscito a versare entro il 7/12/2018 le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, occorre pagare ora la prima di 9 rate pari al 30%.</p> <p><b>Modalità:</b>          Nel primo caso il restante 70% è ripartito nelle rate successive ciascuna di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno e solo per l'anno 2020 le scadenze sono 4: alle due indicate si aggiunge il 28 febbraio e il 31 maggio. Nel secondo caso il restante 70% è ripartito nelle rate successive di pari importo scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	<p>Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all'art. 3 D.Lgs. N. 23/2011</p>	<p><b>Contratti di locazione - Registrazione e versamento imposta di registro</b></p> <p><b>Adempimento:</b>          Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre. N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20/03/2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. Il Mod. RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici</p>

		<p>dell'Agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.</p> <p>Si segnala che è previsto un periodo transitorio: dal 20.3 al 19.5.2019 venivano accettati entrambi i modelli. A decorrere dal 20.5.2019 va utilizzato solo il nuovo modello. L'art. 3-bis, co. 1, D.L. 34/2019, conv. con modif. con L. 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del co. 3, art. 3, D.Lgs. 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.</p> <p><b>Modalità:</b> Pagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche mentre i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche o tramite Banche, Agenzie postali ed Agenti della Riscossione.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	<p>Sono tenuti all'adempimento gli imprenditori individuali che intendono estromettere immobili strumentali per natura ex art. 43, co. 2, Tuir, posseduti al 31.10.2018 e riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1. al 31.5.2019.</p>	<p><b>Estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale: versamento della prima rata (60%) dell'imposta sostitutiva</b></p> <p><b>Adempimento:</b> NB: la scadenza è originariamente fissata al 30/11 (nel 2019 un sabato) e slitta al 2/12. Termine ultimo per il versamento della prima rata (60%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile da estromettere. La seconda rata</p>

		(40%) andrà versata entro il 16.6.2020. <b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i datori di lavoro	<b>Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens</b>  <b>Adempimento:</b> Termine per la trasmissione dei dati contributivi, relativi i compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il modello di denuncia telematica denominato "UNIEMENS". <b>Modalità:</b> Per ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi, anche i dati contributivi e assistenziali, compresi i dati relativi alle somme conguagliate, per esempio: assegni familiari, malattia, maternità, congedi parentali, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono forniti i dati sull'accantonamento TFR e la scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di trasferirlo a Fondo pensione, e in questo caso anche le misure compensative. L'UNIEMENS viene presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

FISCALE	CHI	COSA
2 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione (persone fisiche) sottoscritti per i quali si è optato per il regime della cedolare secca. I contratti devono avere unicamente finalità abitative.	<p><b>Cedolare secca affitti - versamento 5° rata saldo 2018 e primo acconto 2019 per le PF NON titolari di partita IVA con maggiorazione dello 0,40%</b></p> <p><b>Adempimento:</b> L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF. In data odierna dev'essere versata la quarta rata oltre interessi pari allo 1,32%. L'art. 1, co. 1127, 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), ma solo a decorrere dal 2021.</p> <p><b>Modalità:</b> Versamento mediante modello F24.</p>
FISCALE	CHI	COSA
2 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione (persone fisiche) sottoscritti per i quali si è optato per il regime della cedolare secca. I contratti devono avere unicamente finalità abitative.	<p><b>Cedolare secca affitti - versamento 6° rata saldo 2018 e primo acconto 2019 per le PF NON titolari di partita Iva</b></p> <p><b>Adempimento:</b> L'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF. L'art. 1, co. 1127, 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca (rispetto all'attuale 95%), ma solo a decorrere dal 2021.</p>



		<p><b>Modalità:</b> Versamento mediante modello F24.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	<p>Sono tenute all'adempimento le persone fisiche, società semplici, titolari e non titolari di partita IVA</p>	<p><b>Modello Redditi 2019 PF - Versamento</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento del secondo acconto 2019. Il versamento dev'essere eseguito in una sola soluzione. Deve essere versato l'acconto sulle imposte indicate sul Modello Redditi (cedolare secca, IVIE ed IVAFE incluse). Ex art. 58, D.L. 124/2019, dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite fissato per ciascun Isa e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, aventi tali requisiti (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. 34/2019) i versamenti in acconto di Irpef, imposta sul reddito delle società e Irap vanno effettuati in due rate del 50% ciascuna (fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con ricalcolo dell'acconto dovuto in caso di versamento unico).</p> <p><b>Modalità:</b> Versamento mediante modello F24 telematico.</p>

FISCALE	CHI	COSA
2 Dicembre	Sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi 2019: le persone fisiche, gli eredi, le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali equiparati, gli enti non commerciali ed equiparati, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	<p><b>Presentazione Modello Redditi 2019 PF, SP, SC, ENC</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per l'invio del Modello Redditi 2019 con indicazione, per le dichiarazioni Irpef della destinazione dell'otto, del cinque e del 2 per mille. Termine prorogato dal 30.9.2019 al 30.11.2019 (NB: scadenza originariamente fissata al 30/11 che, cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2.12.2019) dall'art. 4-bis, D.L. 34/2019 conv. con modif. con L. 58/2019.</p> <p><b>Modalità:</b> La trasmissione avviene in via telematica.</p>
FISCALE	CHI	COSA
2 Dicembre	Sono interessati alla scadenza i contribuenti che hanno presentato domanda per avvalersi della c.d. Rottamazione Ter entro il 31.7.2019, per i carichi iscritti a ruolo presso l'ente della riscossione.	<p><b>Definizione dei carichi pendenti - Rottamazione Ter - Versamento prima o unica rata</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Entro tale data il contribuente deve effettuare il pagamento del dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.</p> <p><b>Modalità:</b> La prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere</p>

		dal 2020. N.B. la scadenza di pagamento del 31.7.2019 di cui all'art. 3, co. 2, lett. a) e b), 21, 22, 23 e 24, D.L. 119/2018, conv. con modif. dalla L. 136/2018, è stata fissata 2.12.2019 (termine così prorogato poichè il 30.11 cade di sabato e il 1.12 è festivo) dall'art. 37, D.L. 124/2019.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, D.L. n. 98/2011	<b>Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - versamento imposta sostitutiva</b>  <b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l'anno 2019. <b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento coloro possiedono le caratteristiche di cui all'art. 1, commi 54-89, legge 190/2014	<b>Regime forfettario - Versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2019</b>  <b>Adempimento:</b> Regime forfettario: versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2019. Codice tributo: 1791 - Imposta sostitutiva (15%) sul regime forfettario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, co. 64, L. 190/2014. N.B. Per i contribuenti soggetti agli Isa, i contribuenti minimi e

forfetari il differimento al 30.9.2019, ad opera del D.L. 34/2019, conv. con modif. con L. 58/2019, del termine per i versamenti ha l'effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all'art. 20, D.Lgs. 241/1997, di ridurre a tre il numero delle rate, scadenti rispettivamente: - per i contribuenti titolari di partita Iva, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019; - per i contribuenti non titolari di partita Iva, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019. La R.M. 1.8.2019, n. 71/E riassume due possibili calendari (contribuenti titolari e non titolari di partita Iva) per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30.9.2019 (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. 34/2019, conv. con modif. dalla L. 58/2019) dei termini per il pagamento di imposte dirette, Irap e Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Ilsa (compresi quelli in regime forfetario, in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e con altre tipologie di criteri forfetari di determinazione del reddito).

Ex art. 58, D.L. 124/2019, dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Ilsa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite fissato per ciascun Ilsa e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, aventi tali requisiti (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. 34/2019) i versamenti in acconto di Irpef, imposta sul reddito delle società e Irap vanno effettuati in due rate del 50% ciascuna (fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con ricalcolo dell'acconto dovuto in caso di versamento unico).

FISCALE	CHI	COSA
2 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione (persone fisiche) sottoscritti per i quali si è optato per il regime della cedolare secca.	<p><b>Cedolare secca affitti - versamento acconto 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b>  NB: scadenza originariamente fissata al 30/11 che, cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/12. Termine ultimo per il versamento, senza alcuna maggiorazione, dell'acconto della cedolare secca (21% - 10%) nella misura del 95% dell'imposta dovuta per il 2018. Il versamento della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto ed il saldo della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF. Ex art. 58, D.L. 124/2019, dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite fissato per ciascun Isa e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, aventi tali requisiti (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. 34/2019) i versamenti in acconto di Irpef, imposta sul reddito delle società e Irap vanno effettuati in due rate del 50% ciascuna (fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con ricalcolo dell'acconto dovuto in caso di versamento unico). Si ritiene che la nuova misura dell'acconto del 50% - 90% sia applicabile anche alla cedolare secca dovuta dai soggetti Isa. L'art. 1, co. 1127, 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca</p>

		(rispetto all'attuale 95%), ma solo a decorrere dal 2021. <b>Modalità:</b> Versamento mediante modello F24.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
2 Dicembre	Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero destinati a qualsiasi uso.	<b>Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) - versamento 2° o unica rata dell'acconto 2019</b>  <b>Adempimento:</b> NB: scadenza originariamente fissata al 30/11 che, cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/12. Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IVIE, mediante modello F24, determinato nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini Irpef. Ex art. 58, D.L. 124/2019, dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite fissato per ciascun Isa e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, aventi tali requisiti (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. 34/2019) i versamenti in acconto di Irpef, imposta sul reddito delle società e Irap vanno effettuati in due rate del 50% ciascuna (fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con ricalcolo dell'acconto dovuto in caso di versamento unico). Si ritiene che l'assunto "con le stesse modalità previste ai fini Irpef" comporti che, soddisfacendo il requisito soggettivo di cui all'art. 58, D.L. 124/2019 (soggetti Isa), anche per l'acconto Ivie/Ivafe trovi applicazione la nuova misura dell'acconto del 50% - 90%.

FISCALE	CHI	COSA
2 Dicembre	Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio	<p><b>Modalità:</b> Versamento mediante modello F24.</p> <p><b>Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE) - versamento 2° o unica rata dell'acconto 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b> NB: scadenza originariamente fissata al 30/11 che, cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/12. Termine ultimo per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IVAFAE, mediante modello F24, determinato nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini Irpef. Ex art. 58, D.L. 124/2019, dal 27.10.2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi/compensi non superiori al limite fissato per ciascun Isa e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex artt. 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986, aventi tali requisiti (art. 12-quinquies, co. 3 e 4, D.L. 34/2019) i versamenti in acconto di Irpef, imposta sul reddito delle società e Irap vanno effettuati in due rate del 50% ciascuna (fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con ricalcolo dell'acconto dovuto in caso di versamento unico). Si ritiene che l'assunto "con le stesse modalità previste ai fini Irpef" comporti che, soddisfacendo il requisito soggettivo di cui all'art. 58, D.L. 124/2019 (soggetti Isa), anche per l'acconto Ivie/Ivafe trovi applicazione la nuova misura dell'acconto del 50% - 90%.</p>

FISCALE	CHI	COSA
15 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i professionisti, le imprese e altri enti	<p><b>Modalità:</b> Versamento mediante modello F24.</p> <p><b>Fatture di modesto valore</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per registrare in un unico documento riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese di novembre 2017, di importo inferiore a Euro 300,00. Dall'1.1.2019 è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano.</p> <p><b>Modalità:</b> Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno entro oggi registrate nel relativo registro; Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore ad euro 300,00 può essere annotato con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.</p>



FISCALE	CHI	COSA
15 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA	<p><b>Fatturazione differita (formato elettronico)</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Dall'1.1.2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano, salvo alcune specifiche esclusioni tra cui quella che riguarda i contribuenti minimi e forfetari. Tale obbligo non modifica le disposizioni normative di cui all'art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972 e pertanto rimane la possibilità di emettere fattura immediata ovvero fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi alle condizioni sopra già evidenziate.</p> <p><b>Modalità:</b> Registro delle vendite o dei corrispettivi.</p>
LAVORO E PREVIDENZA	CHI	COSA
15 Dicembre	Datori di lavoro	<p><b>Prepensionamento (anticipata a venerdì 13 dicembre 2019)</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7</p>

		anni per andare in pensione. <b>Modalità:</b> INPS.
<b>ENTI LOCALI e PA</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 Dicembre		<b>Addizionali comunali e regionali</b>  <b>Adempimento:</b> Versamento delle addizionali comunali e regionali trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente: - redditi da lavoro dipendente - redditi assimilati (compresi co.co.co.). <b>Modalità:</b> F24EP Attraverso l'utilizzo di Entratel o Fisconline con invio entro le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di versamento.
<b>ENTI LOCALI e PA</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 Dicembre		<b>Cessione quinto stipendio</b>  <b>Adempimento:</b> Versamento all'Inpdap della quota trattenuta al dipendente per prestiti. <b>Modalità:</b> Accredito c/c dell'Inpdap.

ENTI LOCALI e PA	CHI	COSA
16 Dicembre		<p><b>Contributo DS</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento del contributo Ds sulle retribuzioni erogate nel mese precedente: - redditi da lavoro dipendente a tempo determinato.</p> <p><b>Modalità:</b> F24EP.</p>
ENTI LOCALI e PA	CHI	COSA
16 Dicembre		<p><b>Contributo Gestione Separata Inps</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento del contributo alla Gestione separata Inps sulle retribuzioni erogate nel mese precedente: - redditi di collaborazione in forma coordinata e continuativa.</p> <p><b>Modalità:</b> F24EP.</p>
ENTI LOCALI e PA	CHI	COSA
16 Dicembre		<p><b>Irap</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento acconto mensile calcolato sulle retribuzioni erogate nel mese precedente: - redditi da lavoro dipendente - redditi assimilati (compresi co.co.co.) - redditi da lavoro occasionale.</p>

		<p><b>Modalità:</b> F24EP Attraverso l'utilizzo di Entratel o Fisconline con invio entro le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di versamento.</p>
<b>ENTI LOCALI e PA</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 Dicembre		<p><b>Ritenute Irpef</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Versamento delle ritenute Irpef trattenute sulle retribuzioni erogate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redditi da lavoro dipendente</li> <li>- redditi assimilati (compresi co.co.co.)</li> <li>- redditi da lavoro autonomo</li> <li>- redditi da lavoro occasionale.</li> </ul> <p><b>Modalità:</b> F24EP Attraverso l'utilizzo di Entratel o Fisconline con invio entro le ore 20,00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di versamento.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari	<p><b>Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e ritenute</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 2 dicembre 2019.</p>

		<p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni pari allo 0,1% (oltre agli interessi legali). Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 Dicembre	Sono tenuti tutti i soggetti che esercitano dei diritti su proprietà immobiliari	<p><b>Saldo IMU e Saldo TASI 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il saldo IMU e Tasi 2019.</p> <p><b>Modalità:</b> Il pagamento va effettuato mediante modello F24.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata	<p><b>Versamento contributi INPS</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Scade oggi il termine per: - il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente; - il versamento del contributo INPS , gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie.</p> <p><b>Modalità:</b> I contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito</p>

		delle aziende nei confronti di: Regioni, Ministero delle Finanze, Inail, Enpals, Inps.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Addizionale comunale IRPEF</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. Il versamento riguarda: - la rata relativa alle operazioni di congruaggio di fine anno; - l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
16 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Addizionale comunale IRPEF - acconto</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento della rata dell'acconto sull'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.</p>

FISCALE	CHI	COSA
16 Dicembre		<p><b>Addizionale regionale IRPEF</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente. Il versamento riguarda: - la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine anno; - l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articoli 23 e 29 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Imposta sostitutiva rivalutazione trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2019 - Versamento</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento, a titolo di acconto, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2019.</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.</p>

FISCALE	CHI	COSA
16 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Imposta sostitutiva sui premi di produttività</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all'andamento economico delle imprese (art. 1, co. 481-482 L. n. 228/2012).</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento Imprese ed esercenti arti e professioni in regime IVA mensile	<p><b>Iva mensile – versamento</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.</p>



FISCALE	CHI	COSA
16 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973)	<p><b>Ritenute su pignoramenti presso terzi</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.</p>
FISCALE	CHI	COSA
16 Dicembre	Sono tenute le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di S.r.l.).	<p><b>Nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle S.r.l.</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 e del D.L. 32/2019 è stato modificato l'art. 2477, co. 2, lett. c), c.c., secondo cui le società a responsabilità limitata e le società cooperative (costituite in forma di S.r.l.) devono procedere alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;</li> <li>b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;</li> <li>c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</li> </ul> <p>Per le S.r.l. e le cooperative, già costituite al 16.3.2019, che hanno superato il limiti suddetti negli esercizi 2017 e 2018, scade oggi il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore e per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto in caso di presenza di disposizioni sui controlli non conformi alle nuove</p>

LAVORO e PREVIDENZA	CHI	COSA
16 Dicembre	Generalità dei contribuenti	<p>norme.</p> <p><b>Versamento imposte e contributi</b></p> <p><b>Adempimento:</b>            Versamento unificato relativo a:            - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;            - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro;            - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni;            - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex Enpals;            - contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli in relazione ai contributi del 2° trimestre 2019            - contributo mensile pescatori - versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2019            - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente;            - liquidazione periodica IVA.</p> <p><b>Modalità:</b>            Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:            - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking)            - tramite intermediari abilitati Entratel            Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:            - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure            - Uffici postali abilitati</p>

FISCALE	CHI	COSA
18 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari	<p>- concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.</p> <p><b>Ravvedimento breve omessi versamenti di imposte e ritenute</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 novembre 2019.</p> <p><b>Modalità:</b> Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 1,5% (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.</p>

FISCALE	CHI	COSA
27 Dicembre	Sono tenuti tutti i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili sia trimestrali	<p><b>Versamento acconto IVA 2019</b></p> <p><b>Adempimento:</b>  Termine ultimo per il versamento dell'acconto Iva. L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- storico, pari all'88% dell'ultimo periodo dell'anno precedente (dicembre o IV trimestre);</li> <li>- previsionale, pari all'88% dell'Iva presuntivamente dovuta per l'ultimo periodo mensile o trimestrale;</li> <li>- analitico: metodo liquidazione anticipata, cioè effettuando la liquidazione dell'Iva fino al 20 dicembre.</li> </ul> <p><b>Modalità:</b>  Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.</p>

FISCALE	CHI	COSA
30 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca di cui all'art. 3 D.Lgs. N. 23/2011	<p><b>Contratti di locazione - Registrazione e versamento imposta di registro</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° dicembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° dicembre. N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20/03/2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. Il Mod. RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.</p> <p>Si segnala che è previsto un periodo transitorio: dal 20.3 al 19.5.2019 venivano accettati entrambi i modelli. A decorrere dal 20.5.2019 va utilizzato solo il nuovo modello. L'art. 3-bis, co. 1, D.L. 34/2019, conv. con modif. con L. 58/2019 ha soppresso l'ultimo periodo del co. 3, art. 3, D.Lgs. 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l'obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca.</p>

		<p><b>Modalità:</b> Pagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di partita Iva devono pagare necessariamente con modalità telematiche mentre i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche o tramite Banche, Agenzie postali ed Agenti della Riscossione.</p>
<b>AMBIENTE e SICUREZZA</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
31 Dicembre	Imprese ed enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ed ubicate nei comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico	<p><b>Piano spostamenti casa-lavoro. Comunicazione annuale</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ed ubicate nei comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, devono trasmettere al comune di appartenenza il Piano annuale degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente. A tal fine dovrà essere individuato un responsabile della mobilità aziendale. Il Piano dovrà essere aggiornato con un rapporto contenente la descrizione delle misure adottate e dei risultati raggiunti.</p>
<b>ENTI LOCALI e PA</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
31 Dicembre	Datori di lavoro con personale iscritto Inps gestione ex Inpdap	<p><b>ListaPosPA</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Trasmissione delle retribuzioni erogate al personale iscritto all'Inpdap e delle informazioni per l'implementazione delle posizioni assicurative.</p> <p><b>Modalità:</b> File telematico da trasmettere dal sito dell'Inps.</p>

ENTI LOCALI e PA	CHI	COSA
31 Dicembre	Datori di lavoro pubblici e privati	<p><b>UNIEMENS individuale</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Trasmissione dati retributivi e contributivi per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali.</p> <p><b>Modalità:</b> File telematico da trasmettere dal sito dell'Inps.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 Dicembre	Sono tenuti all'adempimento i datori di lavoro	<p><b>Trasmissione dati contributivi tramite modello Uniemens</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine per la trasmissione dei dati contributivi, relativi i compensi e le retribuzioni del mese precedente tramite il modello di denuncia telematica denominato "UNIEMENS".</p> <p><b>Modalità:</b> Per ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre ai dati retributivi, anche i dati contributivi e assistenziali, compresi i dati relativi alle somme conguagliate, per esempio: assegni familiari, malattia, maternità, congedi parentali, cassa integrazione anche in relazione alla DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono forniti i dati sull'accantonamento TFR e la scelta effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda o di trasferirlo a Fondo pensione, e in questo caso anche le misure compensative. L'UNIEMENS viene presentato entro l'ultimo giorno</p>

		del mese successivo a quello di riferimento.
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
31 Dicembre	<p>Sono tenuti all'adempimento i proprietari di beni immobili e titolari di diritti reali di godimento su beni immobili. L'obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonchè nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.</p>	<p><b>Imposta municipale propria IMU e TASI - Presentazione della dichiarazione</b></p> <p><b>Adempimento:</b> NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 prorogata al 31.12.2019 dall'art. 3-ter, D.L. 34/2019, conv. con modif. con L. 58/2019. Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2018. Anche la dichiarazione TASI è stata prorogata dal 30.6.2019 al 31.12.2019.</p> <p><b>Modalità:</b> Consegna o spedizione al comune di ubicazione degli immobili.</p>
<b>FISCALE</b>	<b>CHI</b>	<b>COSA</b>
31 Dicembre	<p>Sono tenuti all'adempimento gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati</p>	<p><b>Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 - Presentazione</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell'IVA dovuta, e contestuale versamento.</p> <p><b>Modalità:</b> Presentazione in via telematica.</p>



LAVORO e PREVIDENZA	CHI	COSA
31 Dicembre	Generalità datori di lavoro	<p><b>Assunzioni agevolate</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Scade il termine per le assunzioni incentivate di soggetti iscritti al programma garanzia giovani e di coloro rientranti nel programma "occupazione sviluppo sud".</p>
LAVORO e PREVIDENZA	CHI	COSA
31 Dicembre	Generalità datori di lavoro	<p><b>Cassa integrazione</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> INPS in via telematica.</p>
LAVORO e PREVIDENZA	CHI	COSA
31 Dicembre	Datori di lavoro e consulenti intermediari	<p><b>Denuncia contributiva</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica.</p>

LAVORO e PREVIDENZA	CHI	COSA
31 Dicembre	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	<p><b>Libro unico lavoro</b></p> <p><b>Adempimento:</b> Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.</p> <p><b>Modalità:</b> Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.</p>